

## TORNATA DEL 30 APRILE 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI

**Sommario** — *Sunto di petizioni — Congedi — Relazione sui titoli a Senatore del signor barone Rocco Camerata-Scovazzo — Approvazione del progetto di legge per la proroga dell'Esercizio provvisorio dei Bilanci dello Stato a tutto il mese di luglio 1866 — Discussione del progetto di legge per la coltivazione delle risaie — Osservazioni del Senatore Arrivabene — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ultimo del progetto — Sospensione della seduta — Squittinio segreto sui due anzidetti progetti.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri della marina, dell'istruzione pubblica e delle finanze.

Il Senatore segretario Manzoni Tommaso legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Legge pure il seguente

### SUNTO DI PETIZIONI:

3839. La Giunta Municipalé di Castel del Piano (Grosseto) porge al Senato motivate istanze perchè venga conservato in quel Comune l'Ufficio d'Agenzia del Registro e delle Tasse, e ripristinata la Pretura di Mandamento.

3840. Antonio De Lullis, notaro in Maratea (Basilicata), domanda che sieno introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge relativo all'esercizio del notariato.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma)

**Presidente.** Domandano un congedo più o meno lungo ma non oltrepassante il mese, i signori Senatori: Sauli Lodovico, Arconati, Correale, Sylos-Labini, Riva, Mosca, Canestri, Torrearsa, Coppola, Di Bovino, Panizza, Chigi, Lauzi, Balbi-Senarega, Linati, Sauli Francesco, Di Revel, Buffalini, Quaranta, Tecco, Catalano-Gonzaga, Fontanelli e Bartolomei.

Non si fa alcuna opposizione, ritengo i congedi per accordati.

Prego il Senatore Di Montezemolo di fare la re-

lazione sui titoli del signor Senatore barone Rocco Camerata-Scovazzo.

Senatore Di Montezemolo. Con decreto in data 8 ottobre 1865 il signor barone Rocco Camerata-Scovazzo fu nominato Senatore del Regno.

Dai documenti presentati all'Ufficio risulta essere il barone Camerata-Scovazzo nato il giorno 8 dicembre 1812; ed avere quindi raggiunto l'età voluta dalla legge.

Risulta egualmente pagare egli all'erario per contribuzione diretta oltre la somma di L. 3000 richiesta dalla legge costitutiva.

Egli può quindi essere compreso nella categoria indicata dal paragrafo N. 21 dell'articolo 33 dello Statuto; e quindi l'Ufficio terzo vi propone di ammetterlo.

L'Ufficio terzo volle però espresso il desiderio che nei Decreti Reali che recano la nomina di nuovi Senatori si tornasse all'antica norma d'indicare la categoria a cui il Ministero intende sia iscritto il nuovo eletto, ad esclusione di ogni richiesta di titoli non necessari e per l'agevolamento della verifica.

**Presidente.** Mi corre l'obbligo di far osservare al signor Senatore Di Montezemolo, che questa domanda fu più d'una volta fatta dai miei antecessori al Ministero, e fu fatta anche da me ultimamente, ma finora non ha avuto alcun riscontro.

Senatore Di Montezemolo. L'Ufficio 3°, dandomi incarico di esprimere tale desiderio, non intendeva negare per nulla gli uffici che potessero essere stati fatti dalla Presidenza del Senato. Credette però che

un voto a cui tutti i Senatori aderiscono, dovesse essere preso in considerazione dal Governo del Re.

**Presidente.** Ringrazio l'Ufficio 3° di quest'osservazione, la quale può dare maggior valore all'istanza che rinoverò presso il Ministero.

Metto ai voti le conclusioni dell'Ufficio 3° per l'ammissione del barone Camerata-Scovazzo a Senatore del Regno.

Chi le approva, sorga.

(Approvato)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI DELLO STATO A TUTTO IL MESE DI LUGLIO 1866, E DI QUELLO SULLA COLTIVAZIONE DELLE RISAIE.**

**Presidente.** L'ordine del giorno porta in primo luogo la discussione del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio dello Stato fino a tutto luglio 1866.

Do lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Art. 1. Sino a tutto il mese di luglio 1866, il Governo del Re riscuoterà le tasse ed imposte d'ogni genere secondo le leggi in vigore, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio pel 1866 con le modificazioni successive presentate al Parlamento, e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita. »

(Approvato)

« Art. 2. È confermata la facoltà accordata al Ministro delle finanze coll'articolo 2° della legge 21 dicembre 1864, N. 2065, di emettere buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno e che dovrà esser noto al pubblico. »

(Approvato)

Per non incomodare due volte il Senato, si passerà alla discussione del progetto di legge sulla coltivazione delle risaie, e si faranno quindi i due squittinii con una sola chiamata.

Do lettura del progetto di legge (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Io non proporrò alcun emendamento, mi limiterò a brevi osservazioni generali.

Vi sono due qualità di risaie; le vallive ove non si può coltivare niente altro che riso, e quelle poste su

terreni suscettivi di altre colture, ove un anno si pone riso, poi grano turco, quindi frumento, poi trifoglio ecc. Verso le prime, quanto alla distanza dei luoghi abitati, giova usare indulgenza.

Lasciate incolte sono più contrarie alla igiene che non seminate a riso. Per le seconde si può essere più severi, giacchè sono suscettive di altre colture più salubri che quella del riso non sia. Ma anche per queste giova distinguere. Tenerle più distanti che si può dai grandi centri di popolazione è utile, e possibile. Ma nei grandi fondi di questa natura vi sono case isolate, ed è impossibile impedire che ogni quattro o più anni, secondo la rotazione adottata, non sia seminato riso vicino ad esse.

**Presidente.** Se non vi è più alcuno che chiegga la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli. Li rileggo per metterli ai voti.

« Art. 1. La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da regolamenti speciali che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle provincie, sono deliberati dai Consigli provinciali, ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato. »

(Approvato)

« Art. 2. Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso dovrà nei modi e tempi fissati dai Regolamenti farne apposita dichiarazione al Prefetto che la comunicherà immediatamente al Sindaco,

« La Giunta municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione dovrà dichiarare se sono osservate le distanze e le condizioni volute dai regolamenti stessi, od indicare le prescrizioni che a termini di questi occorressero, notificandole al ricorrente. »

(Approvato)

« Art. 3. La dichiarazione colla deliberazione della Giunta saranno pubblicate e trasmesse entro altri dieci giorni all'autorità governativa, la quale vi apporrà il suo visto, se riconoscerà osservata la legge ed il regolamento.

« In caso contrario, e quando insorgano opposizioni, il Prefetto deciderà con Decreto motivato in Consiglio di Prefettura nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senz'alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata non potrà vietarsi se non dopo un anno. »

(Approvato)

« Art. 4. Le risie coltivate entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'autorità governativa, potranno a diligenza di questa essere fatte distruggere a spese dei contravventori. »

(Approvato)

« Art. 5. Alle infrazioni della presente legge e dei regolamenti emanati in esecuzione della medesima, sa-

ranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di L. 200 per ogni ettare di risaia in contravvenzione. »

(Approvato)

« Art. 6. I Consigli provinciali dovranno sottoporre alla sanzione sovrana i regolamenti di cui all'art. 1<sup>o</sup> entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente Legge. Trascorso detto termine senza effetto, il Regolamento sarà proposto d'ufficio dal Consiglio di Prefettura. »

(Approvato)

« Art. 7. Cesseranno di aver effetto le leggi e i regolamenti vigenti riguardo alla formazione e coltivazione delle risaie, all'epoca in cui andranno in vigore i regolamenti contemplati nella presente Legge. »

(Approvato)

La seduta è sospesa per alcuni minuti.

**Presidente.** Si passa alla votazione delle due leggi.

Il Senatore **Ginori-Lisci**, *Segretario*, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Sulla legge per l'esercizio provvisorio del bilancio:

Votanti . . . 77

Voti favorevoli 75

Voti contrari . 2

Il Senato adotta.

Sulla legge per la coltivazione delle risaie

Votanti . . . 77

Voti favorevoli 71

Voti contrari . 6

Il Senato adotta.

Prego i signori Senatori di volersi trovare domani al tocco negli Uffici per l'esame di quei progetti di legge che sono già stati distribuiti; ed alle ore 2 in seduta pubblica per la discussione dei progetti di legge la cui relazione fu già distribuita ai signori Senatori, e probabilmente per qualche altro progetto di legge che verrà presentato d'urgenza.

La seduta è levata (ore 3 1/2).